

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "BRACCIO DI FERRO RfE - Ricky for Ever

Articolo 1

(Denominazione)

E' costituita un'Associazione denominata:

"BRACCIO DI FERRO RfE - Ricky for Ever"

una volta ottenuta l'iscrizione nell'Anagrafe Unica delle Onlus, l'Ente utilizzerà nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", o l'acronimo ONLUS"

Articolo 2

(Sede)

L'Associazione ha sede nel Comune di Padova in via del Santo n. 41, presso lo studio dell'avvocato De Benetti Massimiliano.

Articolo 3

(Durata)

La durata dell'Associazione è stabilita a tempo indeterminato.

Articolo 4

(Scopo e oggetto)

"L'Associazione "BRACCIO DI FERRO RfE - Ricky for Ever" persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha lo scopo di sostenere bambini con problematiche oncologiche, di gravi malattie, di dolore ed inguaribilità e di sostenere le loro famiglie svolgendo unicamente l'attività di beneficenza a favore di bambini in condizioni di disagio connesso a situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti, a situazioni di devianza, di degrado, o grave disagio economico familiare o di emarginazioni sociale mediante erogazioni gratuite dirette ovvero per il tramite di enti che presentino i requisiti di cui al comma 4 art. 30 legge 28 gennaio 2009; è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate alla lett. a), ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse".

Articolo 5

(Soci - criteri d'ammissione e di esclusione)

Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal Consiglio Direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- **soci fondatori:** coloro che hanno effettivamente operato per

la sua realizzazione, sottoscrivendone l'atto costitutivo;

- **soci onorari:** coloro che per la particolare attività o per meriti professionali sono iscritti su parere del Consiglio Direttivo;

- **soci ordinari:** coloro che, condividendo le finalità dell'Associazione, operano per il loro raggiungimento, secondo le proprie capacità personali, e sottoscrivono le quote associative;

- **soci sostenitori:** coloro che, pur condividendo le finalità dell'Associazione e sottoscrivendo le quote associative, non operano nello svolgimento delle varie attività.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a versare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo, con possibili distinzioni tra le diverse categorie di socio.

L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Tuttavia è in facoltà di ciascun socio recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'Associazione stessa.

Le quote sono intrasferibili.

Ai sensi dell'art. 24 c.c., l'esclusione del socio per gravi motivi è deliberata dal Consiglio Direttivo.

I soci che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, nè hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale prestabilita.

Articolo 6

(Patrimonio)

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- *entrate ammesse ai sensi del D. Lgs. 460/97;*
- *entrate da raccolta fondi nei limiti di cui alle circolari n. 12/E/2009 e n. 59/E/2007.*

Articolo 7

(Organi dell'associazione)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori, se nominato.

Articolo 8

(Assemblea)

L'Assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 5 ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto dei soci.

All'Assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- il bilancio dell'esercizio dell'Associazione.

L'Assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio Direttivo;
- alla nomina del Collegio dei Revisori, se nominato;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

L'Assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione alla bacheca della sede o attraverso mezzi di comunicazione attestanti il ricevimento della convocazione.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, purché non sia membro del Consiglio Direttivo o del Collegio dei Revisori, se nominato, conferendo ad esso delega scritta. Tuttavia nessun socio può rappresentare più di un altro socio.

In prima convocazione le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni di modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere

approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Articolo 9
(Consiglio direttivo)

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 4 (quattro) membri.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due Consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età. Il Consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere alla prima riunione successiva in ordine alla sua sostituzione.

Il Consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva Assemblea che dovrà confermarlo.

Si precisa che dalla nomina a Consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o ad uno dei suoi membri.

I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

- elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione;
- stabilisce l'ammontare della quota associativa annua;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale della gestione.

Il Consiglio Direttivo, oltre alla gestione amministrativa e contabile, cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio Direttivo. Detti libri potranno essere consultati dai soci, i quali avranno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

Articolo 10
(Presidente)

Il Consiglio Direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente, se non nominato in sede di stipula dell'atto costitutivo.

Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione in

giudizio e di fronte ai terzi.

Articolo 11

(Esercizi sociali e bilancio)

L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve tempestivamente predisporre il bilancio d'esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, entro quattro mesi dopo la chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'Assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, o siano effettuate a favore di altre O.N.L.U.S. che, per legge, Statuto o Regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 12

(Scioglimento e liquidazione)

L'Associazione si scioglie per delibera dell'Assemblea o per inattività protratta per oltre due anni.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, e successive integrazioni e modificazioni, salvo diversa indicazione imposta dalla legge, saranno obbligati a devolvere il patrimonio residuo ad entità che abbiano la qualifica di O.N.L.U.S ovvero ai fini di pubblica utilità".

Articolo 13

(Collegio dei revisori)

Il Collegio dei Revisori, se nominato, è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci,

dall'Assemblea, la quale designa anche il Presidente.

Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'Associazione e ne riferisce all'Assemblea.

Tale organo verrà nominato nel caso in cui i proventi dell'attività svolta dall'Associazione superino, per due anni consecutivi, l'ammontare di Euro 1.032.913,80 (unmilionetrentaduemilanovecentotredici/80) o quanto indicato dalle leggi vigenti in materia.

Per la durata in carica, la rieleggibilità ed il compenso dei membri del Collegio dei Revisori, valgono le norme dettate per i membri del Consiglio Direttivo dall'articolo 9 del presente Statuto.

Articolo 14

(Conformità dello statuto alle norme previste dal D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2)

In conformità a quanto previsto dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 185/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, l'associazione presenta i requisiti di cui al comma 8 dell'art. 148 del T.U.I.R. ed al comma 7 dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972, e precisamente:

- a) il divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, *ad entità che abbiano la qualifica di O.N.L.U.S ovvero ai fini di pubblica utilità*, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- d) l'obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- e) l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o

rendiconti;

f) l'intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Articolo 15

(Norme applicabili)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e dalle leggi vigenti in materia.